

## Introduzione

Sommario: 1. L'evoluzione del concetto di moneta legale e la sua dematerializzazione; - 2. Storia delle criptovalute; - 3. Le caratteristiche della *Blockchain*; - 4. Dai libri Mastro al *Distributed Ledger*: le innovazioni della Blockchain.

Lo sviluppo dirompente dei sistemi di comunicazione ha portato, e continua a portare, numerose innovazioni tecnologiche, che scuotono irrimediabilmente gli assiomi e i postulati posti alla base di alcune costruzioni giuridiche<sup>1</sup>. Uno dei concetti che negli ultimi anni è stato oggetto di innumerevoli riflessioni, è sicuramente quello di "moneta". In pochi campi come in quello degli studi sulla moneta si è vista, in tempi recenti, una così brusca accelerazione ed un mutamento così subitaneo delle posizioni della dottrina e della giurisprudenza.<sup>2</sup> La principale causa è rinvenibile nella nascita delle criptovalute e del protocollo Bitcoin, che rappresenta senza dubbio una delle realtà più importanti che il mondo finanziario e virtuale sta affrontando. Le valute virtuali infatti, se da un lato hanno caratteristiche tali da poter essere assimilate, ad un primo acchito, al concetto di moneta, allo stesso tempo presentano alcune peculiarità che le distinguono fortemente dalle monete aventi corso legale (cd. monete *fiat*). L'innovazione principale delle criptovalute consiste infatti nel non essere né emanate, né controllate da un'autorità centrale; il risultato del protocollo Bitcoin è infatti una moneta decentralizzata e limitata nella sua quantità totale. Lo scopo della mia trattazione è quello di evidenziare i problemi riguardanti la qualificazione giuridica delle criptovalute, con particolare attenzione al conseguente

---

<sup>1</sup>CAPACCIOLI STEFANO, *Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*, Milano, Giuffrè editore, p.5

<sup>2</sup>LEMME GIULIANO; PELUSO SARA; "Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso bitcoin", *Rivista di Diritto Bancario*, N°11, 2016 pp. 1-2.

trattamento fiscale. Prima di arrivare al fulcro della questione, è necessario ed imprescindibile ripercorrere le tappe del processo storico che ha portato alla creazione e allo sviluppo di Bitcoin.

## **1. L'evoluzione del concetto di moneta legale e la sua dematerializzazione.**

Prima di trattare più nello specifico del fenomeno delle criptovalute e di bitcoin, è opportuno partire proprio dal concetto generale di "moneta legale" e dalla evoluzione della dottrina e della giurisprudenza su questo tema.

Fino a non molti anni fa era nota la posizione di molti critici che vedeva una identificazione pedissequa tra l'espressione "moneta legale", contenuta in particolare nell'articolo 1277 del codice civile, e la moneta fisica, ossia le banconote e le monete metalliche. Nonostante si andassero nel tempo diffondendo altre forme di circolazione monetaria (*in primis* la moneta scritturale o bancaria, poi la moneta elettronica) vi erano notevoli resistenze ad ammettere che questa identificazione, in certo qual modo scontata all'epoca di redazione del codice civile, fosse stata superata.<sup>3</sup>

Una giovane generazione di studiosi ha messo in crisi questa teoria<sup>4</sup>, basandosi sulla considerazione che la progressiva sostituzione della moneta "dematerializzata" alla moneta materiale rendesse di fatto inaccettabile l'idea che solo quest'ultima potesse essere considerata mezzo di adempimento proprio ed esclusivo delle obbligazioni pecuniarie. Questi principi, che prevedevano la non coincidenza tra moneta fisica e moneta legale, possono dirsi oramai acquisiti.<sup>5</sup>

La maggior attenzione degli studiosi si è concentrata sulla individuazione delle forme più diffuse di moneta alternativa al contante, quali la moneta bancaria e

---

<sup>3</sup>LEMME GIULIANO; PELUSO SARA; "Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso bitcoin", Rivista di Diritto Bancario, N°11, 2016 pp. 1-2.

<sup>4</sup> A.SCIARRONE ALIBRANDI, *l'interposizione della banca nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria*, Milano, 1977 e L.FARENGA, *La moneta bancaria*, Torino, 1997.

<sup>5</sup> G.LEMME,S.PELUSO, *op.cit.*, p.1

la moneta elettronica, fermo restando che a questi strumenti di circolazione monetaria non veniva mai ricondotta una estraneità al sistema dei pagamenti normativamente individuato. In altri termini, nessuno ha mai dubitato che la moneta bancaria e la moneta elettronica si ponessero all'interno della sovranità monetaria, nazionale o europea.<sup>6</sup>

L'idea così netta di un rapporto necessario tra moneta e regolamentazione ha fatto perdere di vista un dato economico fondamentale: la moneta, quando non supportata da beni aventi valore intrinseco (c.d. *commodity-backed money*) circola essenzialmente in base ad un rapporto di fiducia verso l'emittente (c.d. *fiat money*)<sup>7</sup>.

Se è vero che l'emittente, negli ordinamenti moderni, coincide con la banca centrale, alla quale l'autorità sovrana in un determinato contesto attribuisce il compito dell'emissione di moneta, nulla vieta, in astratto, che una determinata comunità territoriale o non territoriale, concordi al proprio interno dei mezzi alternativi di adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Tali mezzi non sono "protetti" dall'ordinamento, e dunque la loro accettazione dipende da relazioni contrattuali interne alla comunità, piuttosto che da una regolamentazione esterna.<sup>8</sup> Quello che sta accadendo attualmente è un progressivo slittamento da un monopolio nella produzione e circolazione della moneta ad una situazione di concorrenzialità, nella quale il ruolo pubblico diviene in sostanza quello di regolatore dell'offerta di moneta, piuttosto che di "produttore"<sup>9</sup>. Tutto ciò è accompagnato di pari passo da una progressiva de-materializzazione della moneta, frutto di una nuova fase del fenomeno della globalizzazione, che oggi si estrinseca soprattutto in termini di agevolazione degli interscambi economici tra consumatori ed imprese.

Per la verità, la moneta scritturale appare ancora predominante in tutti i casi in cui si tratti di estinguere obbligazioni di importo rilevante<sup>10</sup>, perché la moneta

---

<sup>6</sup> *ibidem*

<sup>7</sup> La natura fiduciaria della moneta è stata richiamata anche nel paper del 2002 "Virtual Currency Schemes" della Banca Centrale Europea

<sup>8</sup> G.LEMME,S.PELUSO, op.cit., p.1

<sup>9</sup> *ibidem*

<sup>10</sup> A.SCIARRONE ALIBRANDI, op. cit. pp 23 e seguenti

elettronica è, quantomeno in generale, stata concepita per permettere l'adempimento di obbligazioni in genere di piccolo importo e per limitare i rischi connessi alle transazioni di e-commerce via Internet, in genere anch'esse di importo medio-basso. Non vi è dubbio, tuttavia, che il continuo progresso tecnologico contribuirà, in un futuro prossimo, a favorire la definitiva trasformazione dei mezzi di circolazione monetaria, sempre più privi di substrato materiali e sempre più centrati sull'elettronica<sup>11</sup>.

## 2. Storia delle criptovalute.

L'idea di una valuta virtuale decentralizzata fu descritta per la prima volta nel 1998, da Wei Dai, un ingegnere informatico cinese, in una mailing list di criptoanarchici. Nell'*incipit* del testo da lui redatto, egli scrive: "Una comunità è definita dalla cooperazione dei suoi partecipanti, e la cooperazione efficace richiede un mezzo di scambio (il denaro), e un modo per far rispettare i contratti. Tradizionalmente questi servizi sono stati forniti dal governo o istituzioni governative e soltanto a entità legali. In questo articolo descrivo un protocollo con cui questi servizi possono essere forniti da enti non rintracciabili".

Il protocollo da lui progettato aveva il nome di *B-MONEY*, e, pur non avendo avuto molto successo sul lato pratico, costituisce la base teorica su cui le criptovalute hanno poggiato la loro architettura<sup>12</sup>.

Nel dicembre 2005, il *blogger*, crittografo e studente di legge *Nick Szabo*, pubblico un post sul concetto di *bitgold*, in cui evidenziava le proprietà di un sistema di controllo decentralizzato come quello teorizzato da *Dai*.

Il 31 ottobre 2008, dopo 11 anni dalla proposta di Wei Dai, venne pubblicato un *paper* da un programmatore (o più probabilmente un gruppo di programmatori), celato sotto lo pseudonimo di *Satoshi Nakamoto*, in cui viene descritta la prima criptovaluta, il bitcoin. E' bene fin da subito precisare che

---

<sup>11</sup> G.LEMME,S.PELUSO, op.cit., p.4

<sup>12</sup> Capaccioli S., op. cit, p.19

quando si parla di Bitcoin si intende il protocollo che vi è alla base, mentre quando si parla di bitcoin, con la lettera minuscola, si fa riferimento alla moneta, all'unità di conto generata dal protocollo stesso. Il funzionamento di Bitcoin, spiegato da *Nakamoto* è estremamente complesso; ai fini di questa trattazione è sufficiente evidenziare che alla base vi è un procedimento di creazione della moneta condiviso dalla comunità, e che non vi è nessun ente o soggetto centrale che controlla l'emissione di bitcoin, la quale è basata su un meccanismo *peer-to-peer*. Nel suo *White Paper Paper* Nakamoto scrive infatti: "Una versione *peer-to-peer* di denaro elettronico permetterebbe di effettuare pagamenti online direttamente da un soggetto all'altro senza passare attraverso un istituto finanziario. Le firme digitali forniscono parte della soluzione, ma i principali vantaggi si perdono se è ancora necessario un terzo garante per evitare la possibilità di utilizzare la stessa moneta per due spese diverse. Si propone una soluzione al problema della spesa doppia utilizzando un network *peer-to-peer*".

Il fine che ci si prefiggeva era quello di sostituire il classico sistema di *e-commerce*, basato sul concetto di *trust* e di terzi garanti, con uno basato solo ed essenzialmente su principi di crittografia informatica.<sup>13</sup>

Le principali differenze tra Bitcoin e i normali sistemi di *e-commerce* riguardano i costi delle transazioni ed il controllo sulle operazioni di pagamento. In un sistema di pagamento elettronico basato su prove crittografiche le transazioni non necessitano di un intermediario finanziario e sono di conseguenza gratuite (possono essere applicate commissioni da parte di autenticator, ma solo in via eventuale). Vengono dunque create delle transazioni che, a livello di potenza di calcolo, risultano impraticabili da decrittare e annullare, e di conseguenza vengono tutelati i venditori a fronte di possibili frodi.<sup>14</sup>

In tempi più recenti, ci si è resi conto che è possibile utilizzare la rete decentralizzata non solo per un mero trasferimento di unità di conto, ma anche per creare i cd. *smart contracts*, i quali non sono altro che contratti che si auto-

---

<sup>13</sup> CAPOGNA ALEXANDRO; PERAINO LEANDRO; PERUGI SILVIA; CECILI MARCO; ZBOROWSKI GIOVANNI; RUFFO ANDREA; "Bitcoin: profili giuridici e comparatistici. Analisi e sviluppi futuri su un fenomeno in evoluzione", *Diritto mercato tecnologia*, N°3, 2015, pp. 34-35

<sup>14</sup> Capaccioli S., op. cit, p.22

impongono. Lo *smart contract* è un programma per computer che, al verificarsi delle condizioni contenute, viene eseguito automaticamente. Come esempio di antenato di tale filosofia, può essere indicato il distributore automatico che collega automaticamente l'*hardware* delle azioni.<sup>15</sup> Le criptovalute quindi costituiscono la base e la prima applicazione per la costruzione di un contratto in forma auto-esecutiva.

Lo sviluppo a partire dal 2008, data della prima pubblicazione del *White paper* di *Satoshi Nakamoto*, è stato sorprendente, forse anche in risposta alla crisi finanziaria del 2007, che ha ridotto la fiducia nelle monete tradizionali.

La situazione odierna mostra un proliferarsi incessante di nuove criptovalute (se ne contano più di 1500), e la nascita di un mercato la cui capitalizzazione ha raggiunto il picco, nel Gennaio del 2018, di 790 miliardi di dollari. E' evidente che di fronte a cifre di questo genere sia necessario trovare una qualificazione allo strumento delle criptovalute; se da un lato esse rappresentano uno strumento senza dubbio versatile ed innovativo, dall'altro un vuoto normativo ed un mancato inquadramento giuridico porterebbe ad una crescita esponenziale del numero dei rischi sottesi all'utilizzo di bitcoin e delle altre criptovalute (le c.d. *alternative coins*, o *altcoins*). Nei capitoli successivi è mio intento mostrare un quadro normativo sia in ambito internazionale, sia in un contesto più propriamente interno, analizzando il fenomeno prendendo spunto anche dall'esperienza di altri ordinamenti giuridici diversi da quello italiano. La qualificazione giuridica dello strumento bitcoin (ed in generale dello strumento criptovaluta) risulta infatti imprescindibile per ciò che rappresenta il nocciolo della mia dissertazione, ossia il regime fiscale previsto per l'utilizzo di questi strumenti.

### **3. Le caratteristiche della *Blockchain***

Ciò che sta alla base del carattere innovativo di bitcoin e delle altre criptovalute è proprio la *Blockchain*. Essa, più che una tecnologia è un paradigma, un modo

---

<sup>15</sup> Capaccioli S., op. cit, pp.34-35

di interpretare il grande tema della decentralizzazione e della partecipazione. Per questo motivo esistono diverse declinazioni, diverse interpretazioni e diverse definizioni della Blockchain, che può essere considerata come:

- un *database* di transazioni: la *Blockchain* è una tecnologia che permette la creazione e gestione di un grande *database* distribuito per la gestione di transazioni condivisibili tra più nodi di una rete. Si tratta di un database strutturato in blocchi (contenenti più transazioni) che sono tra loro collegati in rete, in modo che ogni transazione avviata sulla rete debba essere validata dalla rete stessa nell'analisi di ciascun singolo blocco. La *Blockchain* risulta così costituita da una catena di blocchi che contengono ciascuno più transazioni. Prima che una transazione avvenga con successo, deve essere verificata e approvata da tutti i nodi della rete, o almeno da una maggioranza. Dopo che una transazione è avvenuta, invece, lo storico e tutte le informazioni ad essa collegate vengono salvate e conservate su ogni singolo blocco della catena.<sup>16</sup>
- In questo modo, di fatto, si crea un enorme database distribuito, decentralizzato e accessibile a tutti. La stessa informazione è presente su tutti i blocchi e diventa immutabile. Se anche mai venisse modificata, infatti, sarebbe comunque tenuta traccia di tutte le modifiche effettuate. La *Blockchain*, in questo modo, garantisce la reale immutabilità dei dati, certificando la storia completa di tutti i dati e di tutte le operazioni collegate a una singola transazione.<sup>17</sup>
- un nuovo concetto di Libro Mastro<sup>18</sup> (c.d. *Ledger*): un tempo i Libri Mastri erano cartacei e gestiti da un'autorità centrale. Con il passare degli anni si è passati dai Libri Mastri cartacei a quelli digitali; essi, però, rimanevano comunque gestiti da un'autorità centrale, ed ogni aggiunta, modifica o archiviazione sul Libro Mastro doveva essere fatta dall'autorità centrale che lo gestisce. Il vero cambiamento è avvenuto con l'avvento della *Blockchain* e

---

<sup>16</sup> cfr. [https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/#Che\\_cose\\_la\\_Blockchain](https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/#Che_cose_la_Blockchain)

<sup>17</sup> cfr. <https://www.ilfoglio.it/economia/2018/03/02/news/blockchain-oltre-le-criptovalute-cos-e-e-come-funziona-181755/>

<sup>18</sup> Il Libro Mastro è un registro della contabilità in cui sono riuniti tutti i conti che compongono un dato sistema contabile; esso, cioè, è l'insieme dei conti accesi in una determinata contabilità.

del concetto di *Distributed Ledger*, ossia un registro ove non esiste più nessun centro e dove la logica di governance è costruita attorno a un nuovo concetto di fiducia tra tutti i soggetti. Nessuno ha la possibilità di prevalere e il processo decisionale passa rigorosamente attraverso un rigoroso processo di costruzione del consenso.

- un registro pubblico aperto a tutti: la Blockchain è un database decentralizzato che archivia transazioni su una rete di tipo *peer-to-peer*. È un registro pubblico per la gestione di dati correlati alle transazioni presenti nei blocchi e gestite tramite crittografia dai partecipanti alla rete. Questi ultimi verificano, approvano e successivamente registrano tutti i blocchi con tutti i dati di ciascuna transazione su tutti i nodi. La stessa “informazione” è dunque presente su tutti i nodi e pertanto diventa imm modificabile se non attraverso una operazione che richiede la approvazione della maggioranza dei nodi della rete.<sup>19</sup>

Riassumendo, la Blockchain può essere vista concretamente come un protocollo di comunicazione, che identifica una tecnologia basata sulla logica del database distribuito. Essa è una serie di blocchi che archiviano un insieme di transazioni validate e correlate da un marcatore temporale (c.d. *timestamp*). Ogni blocco include l'*hash*<sup>20</sup> che identifica il blocco in modo univoco e che permette il collegamento con il blocco precedente tramite la sua identificazione.

In conclusione, è possibile affermare che ciò che sta alla base del fenomeno di bitcoin e delle criptovalute, ossia la tecnologia della Blockchain, rappresenta una possibile rivoluzione all'interno del sistema attuale, con possibili utilizzi anche al di fuori del campo di attenzione di questa trattazione.

Ai fini di una maggiore comprensione delle pagine successive, è utile elencare quali siano le componenti basilari del sistema derivante dalla Blockchain:

---

<sup>19</sup>cfr. [https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/#Che\\_cose\\_la\\_Blockchain](https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/#Che_cose_la_Blockchain)

<sup>20</sup>L'*hash* rappresenta una funzione algoritmica informatica non invertibile che mappa una stringa di lunghezza arbitraria in una stringa di lunghezza predefinita. E' una operazione (non invertibile) che permette di mappare una stringa di testo e/o numerica, di lunghezza variabile ,in una stringa unica ed univoca di lunghezza determinata. L'*hash* identifica in modo univoco e sicuro ciascun blocco. Un *hash* non deve permettere di risalire al testo che lo ha generato.



- **Nodo:** sono i partecipanti alla Blockchain e sono costituiti fisicamente dai server di ciascun partecipante;
- **Transazione:** è costituita dai dati che rappresentano i valori oggetto di “scambio” e che necessitano di essere verificate, approvate e poi archiviate;
- **Blocco:** è rappresentato dal raggruppamento di un insieme di transazioni che sono unite per essere verificate, approvate e poi archiviate dai partecipanti alla Blockchain;
- **Ledger:** è il registro pubblico nel quale vengono “annotare” con la massima trasparenza e in modo immutabile tutte le transazioni effettuate in modo ordinato e sequenziale. Il *Ledger* è costituito dall’insieme dei blocchi che sono tra loro incatenati tramite una funzione di crittografia e grazie all’uso di hash;
- **Hash:** è una operazione (non invertibile) che permette di mappare una stringa di testo e/o numerica di lunghezza variabile in una stringa unica ed univoca di lunghezza determinata. L’*Hash* identifica in modo univoco e sicuro ciascun blocco. Un *hash* non deve permettere di risalire al testo che lo ha generato.<sup>21</sup>

#### **4. Dai libri Mastro al *Distributed Ledger*: le innovazioni della Blockchain.**

Trattando degli aspetti innovativi della Blockchain, si sono menzionati, in precedenza, i libri mastro, considerati come gli “antenati” del sistema della “catena di blocchi”.

La base del libro Mastro (anche detto *Central Ledger*) è racchiusa tutta nella fiducia che ciascuno ripone nel suo gestore. Il fulcro del suo funzionamento sta nella capacità delle banche e delle pubbliche amministrazioni di infondere fiducia e certezza. Tutto il gioco sta in mano al gestore del *Central Ledger*, il quale ha accesso a tutte le informazioni contenutevi.

Dal *Central Ledger* alla Blockchain e al suo *Distributed Ledger* il cambiamento è radicale.

---

<sup>21</sup> cfr. <https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/>

La Blockchain permette di garantire la stessa funzionalità nella gestione dei Ledger, ma senza dover fare riferimento a una struttura centralizzata, senza cioè che sia necessario che una autorità centrale verifichi, controlli e autorizzi la legittimità di una transazione, di uno scambio, di un passaggio.<sup>22</sup>

L'ovvio quesito che può balzare in mente è: come si può verificare la legittimità di una transazione senza un'autorità centrale in grado di effettuare i controlli necessari? La risposta della Blockchain sta proprio nella decentralizzazione del Libro Mastro.

Se prima il Libro Mastro era univoco, e stava in capo all'autorità centrale, adesso il Libro Mastro è di tutti; tutti gli utenti ne hanno una copia e tutti possono controllarlo, visionarlo e, a fronte di regole che vanno a comporre la "governance" della Blockchain, possono modificarlo.<sup>23</sup>

Nella Blockchain tutti possono sia accedere al Libro Mastro, sia attuare delle transazioni o modificarne delle esistenti. La peculiarità sta poi nel fatto che la richiesta di transazione sarà valida solo se accettata dalla maggior parte degli utenti, i quali hanno il compito di verificarne la legittimità. Il controllo di ogni singolo utente non è, ovviamente, manuale, ma avviene in modo automatico.

Ciò viene attuato tramite la creazione di grandi *network*, in cui ciascun partecipante è chiamato a gestire un nodo della rete. Ciascun nodo ha il compito di aggiornare il "Libro Mastro" (*rectius, Ledger*), in modo del tutto indipendente, ma allo stesso tempo sotto il controllo degli altri nodi.

Il fulcro centrale della questione non è più la fiducia che ciascuno ripone in un'autorità centralizzata; con la blockchain rileva, invece, il consenso. L'autonomia di ciascun nodo è subordinata al raggiungimento di un consenso sulle operazioni che vengono svolte e solo con questo consenso sono poi autorizzate e attivate. <sup>24</sup> La logica che sta alla base del processo di autorizzazione e controllo parte dal presupposto che, al fine evitare rischi di frodi da parte di un "nodo" della Blockchain, è necessario creare degli "ostacoli" e delle complicazioni su tutto il processo di validazione. Nello

---

<sup>22</sup> cfr. <https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/>

<sup>23</sup> *ibidem*

<sup>24</sup> Il controllo, è bene ribadirlo, viene effettuato in via automatica dal computer. Ogni computer che fa utilizzo della blockchain costituisce, dunque, un nodo della rete.

specifico, ogni nodo che deve partecipare alla validazione deve anche risolvere un complesso problema nella forma di un “*puzzle*” crittografico. Il “*puzzle*” è concepito per mettere in competizione tutti i nodi e tutti contribuiscono alla risoluzione mettendo a disposizione la propria potenza di calcolo. Il nodo che riuscirà a risolvere il puzzle crittografico avrà il diritto di validare il blocco con la presentazione della *Proof of Work* (la prova del lavoro svolto) che è anche la prova della soluzione del puzzle. Per questo impegno e per questo risultato il nodo viene appunto remunerato con una unità di valore che dipende dalla tipologia di Blockchain.<sup>25</sup>

La sicurezza delle transazioni viene, inoltre, garantita anche dal fatto che ogni operazione, una volta eseguita, non può essere annullata o alterata. Ciò avviene grazie alla *Timestamp* (Marca Temporale), la quale, attraverso una sequenza specifica di caratteri, consente in modo univoco ed indelebile di associare una data ed un’ora certe e legalmente valide ad un’operazione.

Questo nuovo modo di validare le transazioni rende i *Ledger* non più degli archivi, ma più propriamente un insieme di rapporti tra persone e informazioni. Rimane, come ultimo punto, da spiegare quale sia il ruolo dei c.d. *Token* all’interno del protocollo. Il *Token* può essere equiparato ad un asset digitale, che può venire scambiato tra due parti senza l’azione di un intermediario. Esso, in maniera semplificativa, consiste in un insieme di informazioni digitali in grado di conferire un diritto di proprietà o un altro diritto. Se comprenderne in astratto la nozione può risultare difficile, è sufficiente pensare che, senza saperlo, nella vita di tutti i giorni ognuno fa utilizzo di una moltitudine di *Token*. Le *fiches* del casinò, i buoni pasto, i punti delle carte del supermercato, persino il traffico telefonico; queste sono tutte forme di astrazione di valore utilizzate per contare una quantità di utilizzo di una funzione o di un bene, ed il suo eventuale residuo. Il tutto sembra più facile ai più perché tali tipi di *Token* sono denominati in euro<sup>26</sup>.

Nella Blockchain esistono, invece, molteplici categorie di *Token*, distinte in base all’“approccio tecnologico” e al tipo di utilizzo, il che può rendere più complessa la comprensione del suo funzionamento. Per citare alcuni esempi,

---

<sup>25</sup> <https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/>

<sup>26</sup> cfr. <https://www.dadamoney.com/criptovalute-cosa-sono-i-token/>

esistono *Token* per gli *Smart Contracts* (nota rimando), per i pagamenti standardizzati, per la gestione di prestazioni di servizi, ecc..

In ultima battuta, è opportuno sottolineare che il protocollo creato dalla Blockchain può avere ulteriori e molteplici ambiti di applicazione, che possono anche esulare dal settore bancario e dalle transazioni di valute. La questione sarà affrontata al termine della dissertazione, in sede di conclusioni.



# Capitolo I

## Qualificazione giuridica di bitcoin

Sommario: 1. Qualificazione giuridica di bitcoin all'interno dell'ordinamento italiano; - 1.1 Bitcoin come moneta; - 1.2 Bitcoin come valuta; - 1.3. Bitcoin come bene giuridico; - 1.4 Bitcoin come strumento finanziario; - 1.5 Ulteriori esclusioni; - 2. Bitcoin e la necessità di una definizione giuridica: il *multiregulatory approach*; - 3. Bitcoin e le criptovalute: la posizione dell'UE; - 4. La posizione dei singoli Stati membri; - 4.1 USA: *FinCEN*; - 4.2 Francia: Tribunale di *Creteil*; - 4.3 Germania: *BAFIN*; - 4.4 Olanda: Sentenza del giudice civile di *Overijssel*

### 1. Qualificazione giuridica di bitcoin all'interno dell'ordinamento italiano

La caratteristica principale di bitcoin è la sua trasferibilità. Si può infatti arrivare perfino ad affermare che il suo unico e fondamentale scopo sia quello di essere trasferito. Allo stesso tempo, esso rimane sempre all'interno della Blockchain, senza spostamenti fisici e senza un conseguente controllo. Per inserire bitcoin all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, di primo acchito si cerca di coniugarlo all'interno delle categorie concettuali che già sono conosciute. Nelle pagine che seguono l'obbiettivo è quello di dimostrare come bitcoin abbia caratteristiche tali da poter essere assimilato a più nozioni giuridiche già esistenti, ma allo stesso modo presenti tratti peculiari per cui la sua natura non coincide perfettamente a nessuna tra le categorie conosciute nell'ordinamento italiano.

## 1.1 Bitcoin come moneta

Le principali funzioni della moneta sono tre: essa è mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore<sup>27</sup>. E' mezzo di scambio, perché consente l'acquisto di beni e servizi, è riserva di valore, perché consente il trasferimento di risorse e di potere d'acquisto dal presente al futuro, e rappresenta inoltre un'unità di conto, in quanto fornisce lo strumento per fissare prezzi e registrare debiti.

Continuando a classificare, possiamo affermare che esistono nella storia tre tipi di denaro:<sup>28</sup>

- 1) moneta merce (*commodity money*), un mezzo di pagamento rappresentato da un bene con un valore intrinseco, a prescindere dal suo utilizzo. Gli esempi più eclatanti sono le monete d'oro e d'argento.
- 2) moneta rappresentativa di merce (*representative money*), che consiste in moneta che può essere scambiata per moneta merce in tutto o in una determinata quantità.<sup>29</sup>
- 3) moneta *fiat*, ossia la moneta cartacea inconvertibile, generalmente accettata come mezzo di pagamento in quanto dichiarata a corso legale dallo Stato che la emette, indipendentemente dal suo valore intrinseco<sup>30</sup>

il primo passaggio logico necessario è, quindi, quello di valutare se bitcoin possa integrare le tre funzioni principali della moneta. Esso, innanzitutto, è senza dubbio un mezzo di scambio, perché ha tutti i presupposti di trasferibilità ed è possibile l'acquisto di beni e servizi attraverso bitcoin. E' considerabile inoltre una riserva di valore, perché ha dimostrato di poter trasferire risorse dal presente al futuro (basti pensare all'aumento di valore della moneta bitcoin negli ultimi 10 anni). Infine, esiste un mercato in cui può essere considerato un'unità di conto, ossia quello delle *altcoin*, dato che il valore di queste ultime viene sempre misurato in bitcoin.

---

<sup>27</sup> Mankiw, N.G. (2007). *Macroeconomics* (6th ed.). New York: Worth Publishers

<sup>28</sup> Capaccioli S., *op. cit.*, pp.112-113

<sup>29</sup> *ibidem*

<sup>30</sup> <http://www.treccani.it/enciclopedia/fiat-money/>

Se da un lato bitcoin integra tutte e tre le funzioni essenziali di una moneta, dall'altro esso non è una moneta merce, perché non ha alcun valore intrinseco, non è moneta con valore rappresentativo di merce, perché non rappresenta nulla se non se stessa, e non è una moneta fiat, perché non esiste alcun ente che l'abbia emessa.

## 1.2 Bitcoin come valuta

La criptovaluta non costituisce denaro né moneta, ma potrebbe configurare il concetto di valuta. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico non esiste alcuna definizione di valuta. Le uniche tracce si ritrovano nell'ormai abrogato Testo Unico delle Leggi Valutarie, e nella Convenzione di Ginevra sulla contraffazione monetaria.

Per tentare di far rientrare bitcoin all'interno del concetto di valuta, occorre compiere alcuni passaggi logici, analizzando più approfonditamente la nozione di moneta a corso legale (di cui si è parlato più sopra); essa può essere riassunta asserendo che ha corso legale quella moneta che è valida per i pagamenti di debiti e che deve essere accettata per tale scopo quando offerta. I due aspetti che assumono rilievo sono il valore legale e l'obbligo di essere accettata: al ricorrere di queste due condizioni si può affermare che la moneta ha valore legale.<sup>31</sup>

Le monete aventi corso legale in Unione Europea derivano dal Regolamento 974 del 3 Maggio 1998<sup>32</sup>, i cui articoli 2 e 3 stabiliscono rispettivamente che la moneta degli Stati membri partecipanti è l'Euro, e che quest'ultimo sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante. Il Regolamento di cui sopra va letto, ai fini di questa disamina, in combinato con l'articolo 128 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, il quale prevede che: "1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le

---

<sup>31</sup>S.CAPACCIOLI, op.cit., pp. 112-113

<sup>32</sup> consultabile al seguente URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998R0974:20090101:IT:PDF>



banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.

2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nell'Unione".<sup>33</sup>

Qualunque altra moneta o valuta diversa dall'euro non ha corso legale nell'Unione Europea.

Una definizione di valuta virtuale, a dire il vero, si è avuta con la direttiva UE 849 del 2015, di recente modificata da un'altra direttiva del 30 maggio 2018. Anche se la questione verrà approfondita più avanti<sup>34</sup>, in questo frangente è comunque necessario sottolineare come la recente direttiva del 30 maggio 2018, andando a modificare la nozione di valuta virtuale, escluda espressamente il suo *status* giuridico di valuta. A maggior ragione quindi, al di là dei ragionamenti più generali sul concetto di moneta avente corso legale, le valute virtuali non possono rientrare nel novero delle valute.

### 1.3 Bitcoin come bene giuridico

Guardando all'ordinamento italiano, la nozione di bene giuridico la si ritrova all'interno dell'articolo 810 del codice civile, il quale sancisce che "sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti". Nel momento in cui un bene definito "cosa", implicitamente si richiama il concetto di materialità. Il codice civile italiano è interamente permeato da una nozione fisicista. Non appare dunque praticabile la via del semplice inserimento dei bitcoin all'interno della

---

<sup>33</sup> Articolo visionabile in: [https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Trattato\\_sull\\_unione\\_europea.pdf](https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Trattato_sull_unione_europea.pdf)

<sup>34</sup> vedi pp. 40 e 41

categoria “beni” ex art. 810 del codice; il coin, difatti, non esiste nella realtà, se non come sequenza numerica su di un computer).<sup>35</sup>

Volendo considerare bitcoin un “bene” nel senso civilistico del termine, i problemi non verrebbero alleggeriti. Non potendosi, infatti, configurare il *coin* se non come bene immateriale, la sua sottrazione al legittimo proprietario non potrebbe di conseguenza configurare i reati di furto o, qualora se ne abbia a qualunque titolo il possesso, di appropriazione indebita<sup>36</sup>.

Far rientrare bitcoin all’interno della nozione giuridica di bene non è quindi possibile stando alla nostra normativa vigente.

## 1.4 Bitcoin come strumento finanziario

Partendo dal presupposto che bitcoin può essere utilizzato come riserva di valore (*supra*), ci si è chiesto se questi documenti potessero essere qualificati alla stregua di strumenti di investimento (quale particolare specie di strumento finanziario).<sup>37</sup>

Gli strumenti finanziari sono elencati tassativamente dal decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), il quale, all’articolo 2<sup>38</sup>, prevede che per

---

<sup>35</sup>CAPOGNA ALEXANDRO; PERAINO LEANDRO; PERUGI SILVIA; CECILI MARCO;ZBOROWSKI GIOVANNI; RUFFO ANDREA; op.cit, p. 43

<sup>36</sup> Insegnamento più volte ribadito da Cass. pen. sez II, 19 Febbraio 1971, n.481, ai sensi del quale “ ai fini del delitto di furto non sono da considerare cose mobili le entità immateriali e, in particolare, i prodotti immateriali del pensiero, dell’ingegno e dell’attività umana, in quanto tali ed in sé considerati”. Viene precisato poi che “quando queste entità o prodotti immateriali vengano trasfusi in una cosa materiale. corporea, quest’ultima perde (in tutto od in parte) la sua rilevanza per il suo valore intrinseco ed acquista quella inerente all’interesse relativo al prodotto intellettuale in essa incorporato, il quale, pertanto, viene in considerazione come oggetti primario della sottrazione e dell’impossessamento, unitamente alla cosa mobile in cui si è materializzato”. Il bitcoin non può essere trasfuso in una cosa materiale; pertanto non si può applicare la fattispecie di furto

<sup>37</sup> BOCCHINI ROBERTO; “Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche”, Diritto dell’Informazione e dell’Informatica (II), fasc.1, 1 Febbraio 2017, p.27

<sup>38</sup>Articolo visionabile al seguente indirizzo: [http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58\\_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88](http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88)

strumento finanziario si intenda qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell'allegato I della Direttiva europea n.29 del 2004 (c.d. MiFID). L'elenco previsto dalla MiFID non menziona le criptovalute, escludendole quindi dal catalogo degli strumenti finanziari e dall'ambito di applicazione della direttiva, e, conseguentemente, del TUF.

Sul punto si è però espresso il Tribunale di Verona, Sezione Civile, con una sentenza del 24 Gennaio 2017<sup>39</sup>, avente ad oggetto una controversia tra investitori privati e una società collegata al sito che forniva il necessario servizio di cambio da valuta tradizionale (euro) a valuta virtuale.

Gli attori citavano la società di cambio da valuta tradizionale a virtuale ed invocavano, in particolare, la violazione della disciplina del Codice del Consumo<sup>40</sup> ai sensi degli articoli 67 e seguenti (commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori), eccependo l'inesistenza di contratti redatti in forma scritta e di informativa, concludendo per la restituzione, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, delle somme versate in valuta tradizionale.

Il giudice, accogliendo la richiesta dell'attore, ha qualificato quindi l'operazione di cambio di valuta tradizionale con unità di valuta virtuale bitcoin (e viceversa) alla stregua di "prestazioni di servizi a titolo oneroso", svolta nel caso di specie, a favore di consumatori. Pertanto il Tribunale di Verona, rilevata la totale assenza, nella singola operazione, di informativa al cliente, così come di un documento contrattuale redatto per iscritto, ha affermato la nullità del contratto ai sensi dell'articolo 67-septiesdecies del Codice del Consumo. Attraverso tale sentenza, il giudice ha qualificato il bitcoin alla stregua di uno "strumento finanziario costituito da una moneta [...] sfruttabile per compiere transazioni".<sup>41</sup>

L'orientamento del Tribunale di Verona rimane, tuttavia, ancora isolato e privo di valore giuridico. La sensazione è che il giudicante abbia voluto mantenere

---

<sup>39</sup> consultabile al seguente URL: <https://www.iusexplorer.it/Dejure/Sentenze?idDocMaster=6264845&idDataBanks=6&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&pagina=0&NavId=630327709&pid=19>

<sup>40</sup> consultabile al seguente URL: <http://www.altalex.com/documents/news/2014/05/29/il-rapporto-di-consumo#parte3>

<sup>41</sup> TATOZZI CLAUDIO, Bitcoin: disciplina giuridica e disciplina applicabile al contratto di cambio in valuta avente corso legale, [ridare.it](http://www.ridare.it), fascicolo 9, Agosto 2017, p.2

una posizione “attendista”, in attesa di un intervento auspicabilmente organico sulla materia. In via generale rimane difficile ricomprendere le criptovalute all’interno dell’insieme degli strumenti finanziari. E’ infatti bene ricordare che nel passaggio di bitcoin da un utente ad un altro non vi è alcun contratto diretto al trasferimento della moneta nello spazio (come accade invece con gli assegni bancari o con le carte di credito), e tantomeno nel tempo (come accade con i depositi bancari, con i contratti di mutuo o con le azioni).

## 1.5 Ulteriori esclusioni

Nel tentativo di qualificazione giuridica di bitcoin ci si imbatte in molti concetti od istituti che hanno alcune caratteristiche in comune, ma che allo stesso tempo presentano delle differenze tali da non permettere che venga estesa la loro disciplina a bitcoin e alle criptovalute in generale. Un approccio diverso e diametralmente opposto potrebbe essere quello di tentare, con un approccio più pragmatico, un ragionamento *ad excludendum*, stabilendo cosa non possono essere i bitcoin:

- non sono titoli di credito, perché non vi è una prestazione, né un debitore, né un credito pecuniario;
- non sono titoli rappresentativi di merce, perché non è identificabile la merce o la prestazione alla base;
- non sono un sistema di pagamento, pur essendo nato come tale, perché non rientra in nessuna delle categorie previste dalle direttive europee PSD (*Payment Services Directive*) e PSD2, rispettivamente emanate nel 2009 e nel 2015;
- Non sono titoli di legittimazione, perché non è identificabile né la merce, né la prestazione;
- non sono partecipazioni o quote di partecipazioni, perché non vi è alcun emittente di cui si può far parte attraverso il possesso delle criptovalute.

## **2. Bitcoin e la necessità di una definizione giuridica: il *multiregulatory approach***

Ciò che emerge dalle riflessioni sopra riportate è che il tentativo di trovare una definizione comune al fenomeno bitcoin risulta, in qualsiasi direzione in cui ci si muova, fallace. Questo perché, come sostiene parte della dottrina, si tende ad “inquinare” la percezione dei nuovi fenomeni cercando di inserirli in nozioni conosciute e pre-esistenti. L’assimilazione a concetti già noti, focalizzandosi solamente sulle singole caratteristiche in maniera induttiva, risulta fallimentare. Occorre superare dunque quel ragionamento che segue l’inferenza, e che è proprio della costruzione mentale umana. Una soluzione potrebbe essere quella che prevede l’utilizzo di un approccio multidisciplinare e pragmatico, partendo dal presupposto che in ogni ordinamento di ciascun paese vi sono esperienze giuridiche diverse tra loro, e che analizzare ogni fattispecie empiricamente, senza dover necessariamente giungere ad una definizione comune, potrebbe essere una scelta vincente.

Un esempio di questo approccio lo si può rivedere anche nella controversia *CFTC v Coin drop Market*<sup>42</sup>, del 19 Gennaio 2018, di competenza del Tribunale di *Washington*. In questo caso nell’atto di citazione la CFTC premette che, per capire al meglio il fenomeno delle criptovalute, “ *a multiregulatory approach is being used*”.

Seguendo questa linea di pensiero, nelle pagine successive si cercherà di fornire un inquadramento della materia osservando il modo in cui essa è stata disciplinata dai singoli Stati, passando necessariamente attraverso le linee guida tracciate dagli organismi sovranazionali.

## **3. Bitcoin e le criptovalute: la posizione dell’UE.**

E’ bene ribadire fin da ora che, al momento attuale, non è prevista alcuna normativa dell’Unione Europea che regoli in maniera esaustiva il fenomeno

---

<sup>42</sup> consultabile al seguente URL: <https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7675-18>

delle criptovalute. La Commissione Europea ha infatti previsto che non vi sarà alcuna regolamentazione prima del 2019, manifestando l'intenzione di attendere la conclusione del G20 di Buenos Aires, prevista per la fine del 2018. Il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha comunque assicurato che l'UE continuerà a monitorare il mercato delle criptovalute sia a livello europeo che a livello internazionale. Il punto di partenza è, quindi, un vuoto normativo.

Una prima posizione, a livello europeo, sul tema, è stata presa dalla Banca Centrale Europea, nell'ottobre del 2012<sup>43</sup>. La BCE si preoccupava del potenziale incremento della massa monetaria e della velocità di circolazione, in una prospettiva di una sempre maggior accettazione della criptovaluta, suggerendo di monitorare gli effetti nel lungo termine e le interazioni tra gli schemi di moneta virtuale ed il sistema finanziario.<sup>44</sup> Il documento della BCE rileva che le modalità di pagamento in valuta virtuale si sono evolute in vari sistemi di pagamento all'interno delle specifiche comunità virtuali e, conseguentemente, ci si è trovati ad affrontare i rischi tipici connessi ai sistemi di pagamento.<sup>45</sup> In particolare la BCE si sofferma sui rischi di carattere legale, rilevando come ci siano molte incertezze giuridiche sulla disciplina delle criptovalute; gli schemi di moneta virtuale mancano visibilmente di un adeguato quadro giuridico, nonché di una chiara definizione dei diritti e obblighi per le diverse parti.

L'assenza di una normativa, combinata al fatto che non vi è alcuna garanzia che l'unità di conto virtuale mantenga il suo valore, la sua funzionalità o la sua accettabilità, rende il livello di sicurezza delle criptovalute decisamente inferiore rispetto alla moneta bancaria.

Nel Marzo del 2015, la Banca Centrale Europea<sup>46</sup> ha ulteriormente approfondito gli schemi di valuta virtuale, chiarito alcune riflessioni e identificato gli attori chiave e i loro ruoli all'interno dei sistemi di valuta virtuale, rilevando come

---

<sup>43</sup> consultabile al seguente [URL:https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrency\\_schemes201210en.pdf](https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrency_schemes201210en.pdf)

<sup>44</sup> Capaccioli S., op.cit. p.77

<sup>45</sup> *ibidem*

<sup>46</sup> documento consultabile al seguente [URL:https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrency\\_schemesen.pdf](https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrency_schemesen.pdf)

siano apparse nuove categorie di attori che non erano presenti all'interno del sistema dei pagamenti:

- **inventori:** coloro che creano una nuova valuta virtuale e ne sviluppano la parte tecnica della rete. In alcuni casi questi individui o organizzazioni sono noti, in altri la loro identità rimane sconosciuta (come è accaduto con bitcoin).
- **Emittenti:** coloro che sono in grado di generare unità di valuta virtuale. A seconda del disegno della valuta virtuale, il volume totale di emissione è predeterminato o dipende dalla domanda.
- **Miners:** persone, che di solito lavorano in gruppo, le quali volontariamente, eseguono elaborazioni automatiche atte a convalidare una serie di operazioni effettuate in un sistema di valuta virtuale decentralizzata (chiamata "block") per aggiungere nel "registro decentralizzato di contabilità" (c.d. "blockchain")<sup>47</sup>
- **Fornitori di servizi di elaborazione:** coloro che permettono il trasferimento delle unità da un utente all'altro.
- **Utenti:** coloro che scelgono di ottenere moneta virtuale per l'acquisto di beni e servizi virtuali o reali, per eseguire pagamenti diretti da persona a persona, o per l'invio di rimesse, per scopi di investimento o per speculazione.
- **Fornitori di Portafoglio:** coloro che offrono un portafoglio digitale agli utenti per l'archiviazione della moneta virtuale
- **Exchanger:** coloro che offrono servizi di trading agli utenti per scambiare valuta virtuale contro le principali valute fiat (dollaro, sterlina, euro, yen), o con altre valute virtuali<sup>48</sup>
- **Piattaforme di trading:** coloro che fungono da "marketplace", mettendo in contatto acquirenti e venditori di valuta virtuale.
- **Altri attori non specifici:** si tratta di una clausola conclusiva, inserita dalla BCE, che indica come il sistema delle criptovalute possa avere ulteriori soggetti (produttori di software, produttori di hardware, ecc.).

---

<sup>47</sup> la definizione è frutto di una traduzione libera dal testo della Banca Centrale; ai fini di questa trattazione le varie problematiche relative alla figura dei miners non verranno approfondite, mentre verrà dato più spazio al tema del trasferimento delle criptovalute.

<sup>48</sup> Capaccioli S., op.cit. p.82

Dopo aver elencato e descritto i vari soggetti protagonisti del sistema delle criptovalute, nel documento del 2015 la BCE sottolinea l'importanza di una definizione giuridica, ma allo stesso tempo evidenzia come essa possa variare a seconda dei contesti, proprio a causa della sua natura ibrida e polimorfa.

Una definizione giuridica si è avuta con due documenti: il primo, proveniente dalla *Financial Action Task Force* (Fatf), denominato "*Virtual currencies key definitions ad potential Aml/Cft Risk*"<sup>49</sup>, il secondo, proveniente invece dalla *European Bank Authority* (EBA), denominato "*Opinion on virtual currencies*"<sup>50</sup>, entrambi, rispettivamente, emanati nel mese di Giugno e nel mese di Luglio del 2014.

In questi testi la valuta virtuale viene definita come "*a digital representation of value, not issued by a central bank, credit institution or e-money institution, which, in some circumstances, can be used as an alternative to money [una rappresentazione digitale di valore, non emesso da una banca centrale, ente creditizio o istituto di moneta elettronica che, in alcune circostanze, può essere utilizzata come alternativa al denaro].*"

Tale definizione è stata di recente modificata, con una direttiva UE del 30 Maggio 2018<sup>51</sup>; ora una valuta virtuale è considerata come "una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio, e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente". L'espressa previsione dell'assenza dello "status giuridico di valuta" rende definitiva la esclusione di delle valute virtuali dalla categoria giuridica delle valute, avvalorando la tesi (espressa nelle pagine precedenti) per cui bitcoin non possa a tutti gli effetti essere considerato una valuta dal punto di vista giuridico.

La BCE in generale, si è sempre comunque mostrata restia nei confronti di Bitcoin. Lo stesso Mario Draghi, attuale presidente della Banca Centrale

---

<sup>49</sup> consultabile al seguente URL: <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf>

<sup>50</sup> consultabile al seguente URL: <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf>

<sup>51</sup> consultabile al seguente URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=IT>



Europea, in una recente intervista ha dichiarato di non considerare bitcoin una valuta, sia per le sue forti oscillazioni, sia perché non viene prodotto da un'autorità centrale.

Tra il novero degli organi dell'UE che si sono espressi sul tema delle criptovalute va menzionata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che si è occupata del tema con la Sentenza *Skattervest contro Heqvist* del 22 ottobre 2015. L'oggetto della controversia riguardava il regime IVA nelle operazioni di cambio della valuta virtuale contro la valuta tradizionale; per questo motivo, la pronuncia verrà analizzata approfonditamente nel secondo capitolo della trattazione, ove si analizzerà il regime fiscale all'interno del sistema delle criptovalute.

## **4. La posizione dei singoli Stati membri.**

### **4.1 USA: FinCEN**

Il 18 marzo 2013, FinCEN (*Financial Crimes Enforcement Network*) ha fornito indicazioni per l'applicazione del *Bank Secrecy Act*<sup>52</sup> (BSA) del 1970 alle valute virtuali.

La guida FinCEN<sup>53</sup> non equipara le valute virtuali alle valute a corso legale, pur nella consapevolezza che i due concetti condividono caratteristiche comuni. In particolare si sottolinea come i regolamenti di FinCEN definiscano la valuta come "il denaro e la carta moneta degli Stati Uniti o di qualsiasi altro paese che è deputata come moneta a corso legale e che circola e che è comunemente usata come mezzo di scambio nel paese di emissione".

---

<sup>52</sup> Il Bank Secrecy Act è la norma che obbliga le istituzioni finanziarie ad assistere le Agenzie Governative Statunitensi a prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro. In particolare richiede la segnalazione delle operazioni sopra i 10.000 dollari, di registrare e mantenere le transazioni da 3.000 dollari fino a 10.000 e di segnalare le operazioni sospette.

<sup>53</sup> consultabile al seguente URL: [https://www.fincen.gov/sites/default/files/news\\_release/20130318.pdf](https://www.fincen.gov/sites/default/files/news_release/20130318.pdf)

La valuta virtuale è un mezzo di scambio che funziona come una moneta in alcuni ambienti, ma non ha tutti gli attributi della moneta reale. In particolare, la valuta virtuale non ha corso legale in alcuna giurisdizione. La guida si rivolge alla valuta virtuale convertibile, cioè quella che ha un valore equivalente in moneta reale o che viene utilizzata quale sostitutiva della moneta reale.<sup>54</sup>

L'utente di valuta virtuale viene definito dalla guida come "una persona che ottiene moneta virtuale per l'acquisto di beni o servizi". La questione veniva affrontata da FinCEN sotto l'ottica di una tutela contro i rischi del riciclaggio. La guida definisce poi uno "scambiatore" come "una persona impegnata imprenditorialmente nel cambio di valuta virtuale in valuta reale o altra moneta virtuale" e un amministratore come "una persona impegnata imprenditorialmente nel rilascio (messa in circolazione), di una valuta virtuale o che ha il potere di riscattare (ritirare dalla circolazione) la moneta virtuale". Se un amministratore o uno scambiatore:

- accettano e trasmettono moneta virtuale convertibile, o
- acquistano e vendono moneta virtuale convertibile per qualsiasi motivo,<sup>55</sup>

essi sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio previsti dalla legislazione statunitense. Per quanto riguarda i profili antiriciclaggio connessi all'utilizzo delle criptovalute, la questione verrà affrontata nei capitoli successivi.

## **4.2 Francia: Tribunale di Creteil.**

Il primo documento ufficiale in cui si parla esplicitamente di bitcoin è una sentenza dell'Agosto 2011 del Tribunale di Commercio di *Creteil*. Il caso discusso era relativo alla chiusura di un conto corrente da parte della banca nel maggio 2011: la società *Maracaja* aveva aperto un conto presso il *Credit Industriel et Commercial* (CIC) per lo svolgimento della propria attività, e senza un apparente motivo la banca aveva chiuso i conti, con conseguente procedimento

---

<sup>54</sup> S.CAPACCIOLI, op. cit., pp. 82-83

<sup>55</sup> S.CAPACCIOLI, op. cit., p.84

di urgenza al Tribunale: la banca sosteneva di aver chiuso il conto in quanto la società *Maracaja* esercitava attività di intermediazione in bitcoin non conforme al suo oggetto sociale (consistente nella creazione e sviluppo di *software*).<sup>56</sup>

La banca partiva, dunque, dal presupposto che bitcoin fosse equiparabile ad una moneta elettronica, ed arrivava ad ammettere che l'intermediazione di bitcoin costituisse un'operazione finanziaria soggetta ad autorizzazione dell'*Autorité de controle prudente et de résolution* (ACPR)<sup>57</sup>, e, non essendo la società in possesso di tale autorizzazione, la CIC aveva ritenuto opportuno chiudere i rapporti. Con la sentenza del 6 Dicembre 2011, la *Corte di Creteil* ha dichiarato che l'attività commerciale di *Maracaja* è da considerarsi quale prestazione di servizi di pagamento ed è stata svolta senza applicare le norme di legge che disciplinano tale attività: la banca CIC era quindi giustificata a chiudere il conto<sup>58</sup>.

La Corte d'Appello di Parigi ha poi, nel 2013<sup>59</sup>, confermato la sentenza del tribunale di *Creteil*, non pronunciandosi però sulla natura giuridica dei bitcoin, dichiarando che è "indifferente al risultato del caso dichiarare se bitcoin è una moneta elettronica".

Il 23 Luglio 2014 La Commissione Finanze del Senato francese ha poi rilevato che:

- lo sviluppo di valute virtuali, tra cui il bitcoin, rappresenta un fenomeno di lungo periodo che pone importanti questioni economiche e giuridiche e che non può essere ignorato.
- Il bitcoin offre enormi opportunità per il futuro come mezzo di pagamento, in ragione della validità della tecnologia decentrata.
- il governo deve lavorare con le istituzioni per realizzare un quadro normativo equilibrato, evitando gli eccessi e senza compromettere la capacità di innovazione. A questo proposito, l'uso di categorie giuridiche di diritto

---

Capaccioli S., op.cit. p.74

<sup>57</sup> Si tratta di un organo amministrativo indipendente, senza personalità giuridica, che controlla le attività delle banche e assicurazioni in Francia.

<sup>58</sup> *ibidem*

<sup>59</sup> Pole 5, ch.6, n.12/00161

comune appare per ora la soluzione più ragionevole, sia per qualificare le valute virtuali che i servizi ad essi associati.

- i chiarimenti delle norme per le valute virtuali devono essere necessariamente condotti a livello europeo e, se possibile, globale, data la loro natura transnazionale<sup>60</sup>.

La Commissione rileva, inoltre, come il bitcoin non abbia corso legale, né sia un pagamento nell'ambito del Codice Monetario e Finanziario (CMF). A differenza della moneta elettronica, il bitcoin non viene emesso contro la ricezione di fondi. Si tratta di un mezzo di transazione. Il bitcoin, quindi, veniva considerato dalla commissione principalmente come una forma di baratto in formato digitale.<sup>61</sup>

E' opportuno ricordare che, in tempi più recenti, il governo francese ha introdotto delle norme che favoriscono l'utilizzo del sistema della blockchain nella registrazione dei titoli finanziari, attraverso l'ordinanza N°2017-1674, adottata l'8 dicembre 2017<sup>62</sup>.

Il ministro francese *Bruno le Maire* ha recentemente espresso la sua opinione sulla questione bitcoin, sottolineando la necessità di una regolamentazione del fenomeno delle criptovalute, sia a livello nazionale che a livello europeo. Egli ha anche dichiarato che bitcoin e le criptovalute comportano "alti rischi di speculazione e possibile manipolazione finanziaria."

Nonostante tali premesse, una tendenziale apertura dell'ordinamento francese la si può rivedere nella decisione del *Conseil d'État*, dell'aprile del 2018, con cui ha modificato l'importo fiscale sulla vendita delle criptovalute, abbassando la percentuale dal 45% al 19%.

### 4.3 Germania-BAFIN

---

<sup>60</sup> Capaccioli, op. cit, p.96

<sup>61</sup> *ibidem*

<sup>62</sup> consultabile al seguente URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036171908>

Il 19 dicembre 2013, L'autorità Federale di Supervisione Finanziaria tedesca (il cui acronimo è BAFIN), ha pubblicato un parere globale, denominato "*Bitcoins, aufsichliche Bewertung und Risiken für Nutzer*"<sup>63</sup>, e ha adottato una posizione sulle questioni in materia di vigilanza in relazione a diversi modelli di business<sup>64</sup>.

Il documento definisce i bitcoin (e tutte le altre criptovalute) come una valuta virtuale le cui operazioni e saldi sono gestiti all'interno di una rete decentralata: attraverso calcoli crittografici, qualsiasi utente della rete può, in linea di principio, partecipare alla loro creazione.

Il BAFIN ha qualificato i bitcoin quali "strumenti finanziari", giuridicamente vincolanti sotto forma di unità di conto, di cui alla legge bancaria tedesca (*Kreditwesengesetz-KWG*)<sup>65</sup>. Viene poi evidenziato come i bitcoin non siano moneta elettronica ai sensi della normativa sui Servizi di Pagamento (*Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz*)<sup>66</sup>, perché non vi è alcun emittente che rilascia un credito mediante l'emissione di bitcoin, diversamente per le valute digitali che si basano su un agente centrale: I bitcoin non hanno corso legale e quindi non possono qualificarsi né come valuta estera né come banconote né come valute straniere.

Il semplice uso del bitcoin come moneta complementare alla moneta *fiat* per svolgere transazioni, non è, tuttavia, un'attività soggetta ad autorizzazione. Qualunque fornitore può offrire i suoi servizi o i suoi beni a pagamento contro i bitcoin, senza rientrare in alcun regime autorizzatorio.<sup>67</sup>

#### **4.4 Olanda: Sentenza giudice civile di Overijssel**

---

<sup>63</sup> consultabile al seguente URL: [https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2014/fa\\_bj\\_1401\\_bitcoins.html](https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2014/fa_bj_1401_bitcoins.html)

<sup>64</sup> G.ARANGUENA, Bitcoin: alla Germania il primato della regolamentazione, 13.02.2014

<sup>65</sup> CAPACCIOLI, op.cit. p.88

<sup>66</sup> consultabile, in lingua tedesca, al seguente URL: [https://www.gesetze-im-internet.de/zag\\_2018/ZAG.pdf](https://www.gesetze-im-internet.de/zag_2018/ZAG.pdf)

<sup>67</sup> *ibidem*

In Olanda, la Corte Distrettuale di *Almelo, Overijssel*, con una sentenza del 14 maggio 2014, ha definito bitcoin come “mezzo di scambio”, e non moneta né titoli ai fini del codice civile olandese, il quale, all’articolo 6:125, fa riferimento alla “moneta corrente”. Detto termine lascia spazio ad altre forme di denaro a corso legale, ma dato che bitcoin non ha corso legale e non è moneta elettronica ai sensi dell’ordinamento olandese, ne consegue che quest’ultimo non integri il concetto di moneta corrente. Detta interpretazione è stata criticata dalla dottrina olandese<sup>68</sup>, la quale sostiene che non è stata prestata adeguata attenzione al fatto che:

- come la valuta tradizionale il bitcoin può essere utilizzato per effettuare pagamenti: il bitcoin è accettato da molti quale pagamento;
- come la valuta tradizionale non assume rilievo il valore intrinseco, ma il valore nominale;
- come la valuta tradizionale si specula sulle oscillazioni di quotazioni.

E’ stata costituita un’associazione locale di *crowdfunding*, chiamata “*bitcoin is geld*” (“bitcoin è moneta”), per ricorrere contro detta sentenza.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> tra cui A.VERHOEVEN, *Rechtbank Overijssel:Bitcoin is geen geld*, 16/05/2014

<sup>69</sup> CAPACCIOLI, op.cit., p.91